



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

“FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE SANITARIE PER IL NUOVO BLOCCO OPERTATORIO DEL P.O. C.T.O. DI IGLESIAS. CUP F52G12000220006 - GARA N. 6062353.”

Riscontro Chiarimenti 2

Richiesta di chiarimento n° 3

Al punto 9 della Documentazione Amministrativa da presentare (pag. 5 del Capitolato Speciale) si richiede la compilazione del modello GAP.

Precisiamo in proposito che il Ministero dell'Interno, con nota n. 11001/119/20(8) del 16.05.2014, ha ritenuto che sia stato implicitamente abrogato l'obbligo di compilazione di moduli “Gare di appalto”, cosiddetti “Modelli G.A.P.”. In particolare, secondo il Ministero l'obbligo di compilazione dei modelli GAP è stato superato dall'evoluzione normativa, nonché dai Protocolli d'Intesa stipulati tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Ne consegue che, secondo l'interpretazione dello stesso Ministro, gli Enti Pubblici che bandiscono appalti per l'esecuzione di opere pubbliche o per forniture nonché le imprese, individuali o costituite in forma societaria, aggiudicatarie degli appalti medesimi o di eventuali subappalti, non sono più tenuti a compilare il modello GAP.

Chiediamo pertanto di rivedere la richiesta di cui al punto 9 della Documentazione Amministrativa.

Risposta al chiarimento n° 3

Alla luce della citata nota n. 11001/119/20(8) del 16.05.2014 del Ministero dell'Interno, tale documento non è tassativamente richiesto. Pertanto la Ditta partecipante non è tenuta alla sua presentazione.

Richiesta di chiarimento n° 4

All'art. 9 del Capitolato Speciale “Aggiudicazione della fornitura” (pag. 12), si precisa che, relativamente alla qualità sarà assegnato un punteggio massimo di 60/100; il punteggio complessivo sarà poi ripartito sulla base dei “sub-pesi” o “sub punteggi” ripartiti nella tabella da Voi predisposta.

Precisiamo tuttavia che in tale tabella non vi è alcuna indicazione dei criteri e dei sub criteri di valutazione utilizzati per l'attribuzione del punteggio previsto.

Poiché, come più volte affermato dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Commissione Ue, i criteri individuati dalla Stazione Appaltante per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa devono essere specifici, oggettivamente quantificabili e devono essere indicati nel bando e/o nei documenti di gara affinché siano noti a tutti i concorrenti, chiediamo di specificare nel dettaglio, con particolare riferimento a lotto n. 4, i parametri sulla base dei quali verrà attribuito il punteggio massimo di 60/100.

Risposta al chiarimento n° 4

Si conferma quanto riportato all'art. 9 lettera B) del Capitolato Speciale di gara:

“.....QUALITÀ

Sarà assegnato un punteggio massimo di 60/100.

La qualità è considerata in termini di fattibilità e coerenza della tecnologia proposta.

La valutazione di qualità discenderà dal vaglio degli aspetti inerenti la natura e la tecnologia costituenti il bene oggetto di fornitura; nella valutazione si verificheranno gli strumenti di tutela e attuazione delle esigenze che guidano il processo clinico.

La valutazione di qualità sarà effettuata, in modo da assicurare:

a) la rispondenza del sistema alle finalità relative;

b) la conformità alle esigenze cliniche e alle norme di riferimento;.....



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

.....L'attribuzione del punteggio di natura qualitativa discende dall'applicazione dei criteri e delle formule previste nel D.P.R. 207/2010, allegato P, punto II) lettera a) e con riferimento alle linee guida dell'allegato G "METODO DEL CONFRONTO A COPPIE". Il punteggio complessivo pari a 60 è ripartito sulla base dei "sub-pesi" o "sub-punteggi" di seguito riportati....."

Riguardo a tale ultima prescrizione, si chiarisce che il criterio di valutazione secondo tale metodologia prevede per ciascun elemento una graduazione, da parte di ciascun componente, della preferenza delle offerte raffrontate su una scala da 1 a 6 .

Come chiarito dall'Autorità di Vigilanza nella Determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 "I criteri motivazionali possono essere, invece, meno dettagliati se i coefficienti sono attribuiti mediante il "confronto a coppie", in quanto, come osservato dalla giurisprudenza, nel caso del "confronto a coppie, la motivazione della valutazione degli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze accordate ai vari elementi considerati nel raffronto di ciascuno dei progetti con gli altri, secondo un metodo che abilita e legittima una indicazione preferenziale ragguagliata a predeterminati indici e non richiede alcuna estrinsecazione logico argomentativa della preferenza, poiché il giudizio valutativo è insito nell'assegnazione delle preferenze, dei coefficienti ed in quella consequenziale del punteggio" (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I 14 gennaio 2009, n. 15)....."

Richiesta di chiarimento n° 5

All'art. 11 del Capitolato Speciale "Consegna dei beni" (pag. 15), si indica che la Ditta dovrà certificare tra l'altro, al momento della fornitura, codifica CIVAB nazionale relativa a Classe – Ditta – Modello.

Precisiamo in proposito che, come si evince dalla Lettera dell'Azienda Regionale della Sanità del 13 gennaio 2009, pubblicata sul sito CIVAB-OPT: <http://opt1.area.trieste.it/>, le attività di aggiornamento della Banca Dati CIVAB ed il conseguente servizio di fornitura di tali codici alle Aziende e Società interessate sono sospese. Non essendo possibile fornire il dato da Voi richiesto, chiediamo di rettificare il Capitolato Speciale di gara.

Risposta al chiarimento n° 5

Le indicazioni del capitolato di gara fanno comunque salva ogni modifica o introduzione di nuove norme e pertanto, alla luce della nota pubblicata sul sito CIVAB-OPT, la richiesta *codifica CIVAB* può essere sostituita dalla CND o altra classificazione riconosciuta dal Ministero della Salute.

Richiesta di chiarimento n° 6

Facciamo presente che all'interno del lotto 13 colonna laparoscopica viene richiesto un generatore US/generatore RF che non è parte funzionale della colonna richiesta.

Inoltre le specifiche tecniche espresse nel lotto 13 sono riconducibili ad un'unica azienda produttrice pregiudicando la possibilità ad altre aziende leader di formulare offerta, venendo così a mancare eventuali parametri tecnici ed economici di riferimento che sono fondamentali ai fini di una scelta corretta e congrua per l'amministrazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Risposta al chiarimento n° 6

Si conferma quanto riportato all'art. 1 del Capitolato Speciale "...i requisiti tecnici e funzionali specificati nell'allegato A devono intendersi indicativi del livello qualitativo delle soluzioni attese...".

Pertanto la Ditta proponente può presentare offerta in conformità alla previsioni normative contenute nell'articolo 68 del codice degli Appalti .

Il generatore US/generatore RF, come già chiarito nella prima comunicazione di "riscontro chiarimenti" della ASL, deve essere fornito fatte salve anche in tale ipotesi le norme codicistiche sopra richiamate.



Il RUP
Ing. Brunello Vacca